




COMUNE DI COMO
PROTOCOLLO CENTRALE



0068194-A-07/12/2018

CL: II.8

*Seg. Gen.le
(PRES. CONSIGLIO)
Copia Gab.*

| |
|---|
|  COMUNE DI COMO |
| RICEVUTO IL |
| 07 DIC. 2018 |
| UFFICIO PROTOCOLLO |
| TIT. CL. |

Al Presidente del Consiglio Comunale

Dott.ssa Anna Veronelli

-Sede-

Al Segretario Generale F.F.

Avv. Marina Ceresa

-Sede-

Como, li 7 dicembre 2018

Oggetto: Parere del Gruppo Consiliare Rapinese Sindaco in merito alla questione del quorum deliberativo necessario per l'istituzione di una Commissione speciale

In relazione alla questione in oggetto indicata, sorta nel corso della seduta di Consiglio comunale del 3 dicembre 2018 e, allo stato, ancora non risolta formalmente, il Gruppo consiliare Rapinese Sindaco intende con la presente rappresentare la propria opinione in merito.

Occorre innanzi tutto evidenziare la distinzione tra **quorum strutturale** o costitutivo e **quorum funzionale** o deliberativo.

Il primo indica il numero o la percentuale minimi di aventi diritto che **debbono** essere presenti a una riunione o partecipare a una votazione, affinché sia ritenuta **valida** e possa avere gli effetti proposti. Corrisponde, in sostanza, al **numero legale**.

Il quorum funzionale o deliberativo, invece, è il numero o la percentuale di **voti a favore minimi** da ottenersi perché un candidato possa essere eletto o una proposta possa essere approvata.

*** **

Addentrando nello specifico tema che ci occupa, il comma II dell'art. 28 dello Statuto prevede la possibilità per il Consiglio Comunale di istituire Commissioni consiliari speciali a maggioranza assoluta dei propri membri.

ART. 28 STATUTO COMUNE COMO – COMMISSIONI CONSILIARI

"2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire nel proprio seno Commissioni Consiliari speciali per l'esame di problemi particolari e Commissioni Consiliari di indagine sull'attività dell'Amministrazione, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri, la durata".

Tale quorum può essere ragionevolmente inteso come **funzionale** o deliberativo.

Occorre ora evidenziare un'ulteriore differenza in termini generali.

La maggioranza può essere semplice o qualificata, quando viene richiesta la metà più uno (maggioranza semplice) o una percentuale maggiore (maggioranza qualificata), come nel caso dell'elezione del presidente della Repubblica per la quale, nei primi due scrutini, è richiesta la maggioranza di due terzi.

Vediamo ora cosa stabilisce il regolamento per il Consiglio comunale per quanto attiene, soprattutto, alla determinazione della maggioranza assoluta nel caso di un numero dispari di votanti.

ART. 77 REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO COMUNALE - ESITO DELLE VOTAZIONI

1. "Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. **Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.**
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti".

La previsione regolamentare secondo cui "Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti" è in linea con quanto espresso da tempo dalla Giurisprudenza amministrativa. Si vadano, a tal proposito, ex plurimis:

Consiglio di Stato sez. V, 07/07/1987, n. 463

"Nei collegi composti da un numero dispari di componenti, la maggioranza assoluta ("metà più uno") ai fini del "quorum" strutturale, è data dal numero che, raddoppiato, supera il totale dei componenti almeno per un'unità (nella specie si è ritenuto che la commissione edilizia, composta da sette unità, delibera validamente ove siano presenti almeno quattro membri)".

T.A.R. sez. III, Napoli, 29/01/1988, n. 5

"La norma dell'art. 4 t.u. 16 maggio 1960 n. 570, deve essere interpretata nel senso che per essere eletto assessore il consigliere candidato deve conseguire un numero di voti pari alla maggioranza assoluta dei votanti e cioè alla metà più uno dei votanti; qualora il numero dei votanti sia dispari, si applica la regola secondo la quale la maggioranza assoluta è data dal numero che, raddoppiato, dà la cifra immediatamente superiore al numero dei votanti".

*** **

Pertanto, poiché il Consiglio comunale di Como è composto da 33 membri (Sindaco compreso) la maggioranza assoluta è pari a 17 unità ($17 \times 2 = 34$).

La questione dell'arrotondamento si pone soltanto quando vengono richieste maggioranze qualificate (es. $3/5$, $2/3$, $3/4$ e $4/5$), nell'ipotesi in cui, nel relativo calcolo, si giunge ad una cifra decimale. In tali casi, comunque, l'arrotondamento deve essere operato per eccesso all'unità superiore, e non certo oltre (Ex plurimis, CDS 5 settembre 2012, n. 4694).

*** **

Infine, riprendendo la distinzione iniziale tra quorum strutturale o costitutivo e quorum funzionale o deliberativo, vale rilevare che si **potrebbe** anche ritenere che il quorum deliberativo necessario per l'istituzione di una commissione speciale (maggioranza assoluta), vada calcolato **sui votanti effettivi**, visto che lo Statuto comunale prevede un quorum deliberativo e non strutturale (quest'ultimo individuabile nel numero minimo di Consiglieri presenti per la validità della seduta in prima convocazione, vale a dire la metà dei medesimi).

In tale caso il quorum deliberativo (maggioranza assoluta) **sarebbe** di 9 voti favorevoli, in quanto tale numero, raddoppiato (18), supera il numero dei votanti (17) di una unità.

Con Osservanza.

I Consiglieri comunali

Rapinese Alessandro

Fulvio Anzaldo

